



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 02/07/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. 2820/2024

Per parte appellante, Sig.ra T.A., è presente l'Avv. D.A., il quale, previa contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, come già ampiamente dimostrato e argomentato dall'odierno scrivente, nel riportarsi in toto a tutti i propri scritti difensivi già depositati telematicamente e, in particolare, al proprio atto di citazione in appello del 27.9.2024 nonché alle proprie note conclusionali autorizzate del 18.6.2025, chiede che la causa venga trattenuta a decisione chiedendo, altresì, l'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, oltre alle spese e competenze così come liquidate nel decreto ingiuntivo ovvero da liquidarsi avuto riguardo alla somma effettivamente dovuta.

E' presente per P.I. SPA, l'Avv N.L., in sostituzione dell'Avv. K.S., la quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.



Impugna tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito ed insiste per la conferma della Sentenza n.7/2024 emessa dal GDP di ... e chiede che la causa sia trattenuta a decisione.

Il Giudice

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2820/2024 R.A.C.C.

TRA

T.A. (nata a ... (...) il ...), rappresentata e difesa dall'Avv. D.A., come da mandato in atti;

-APPELLANTE-

E

P.I. spa, in persona del Irpt, rappresentata e difesa dall'Avv. K.S., come da mandato in atti;

-APPELLATA-

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di ... n. 7/2024.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 2.7.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette e si rimanda a quanto esposto, in fatto e in diritto, dal Giudice di Pace di ... nella sentenza appellata, con la quale è stata accolta



l'opposizione proposta da P.I. spa e revocato il d.i. n. 49/2023 ottenuto da T.A. per il pagamento di €. 500, oltre accessori, a titolo di rimborso di 2 buoni fruttiferi postali di €. 250 ciascuno, emessi il 13.6.2002 e il 15.6.2002.

L'opposizione di P.I. spa è stata fondata sull'eccezione di prescrizione del credito, atteso che per i BFP n. ... di € 250,00 emesso in data 13.6.2002 e n. ... di € 250,00 emesso in data 15.6.2002, con scadenza settennale, rispettivamente, il 13.6.2009 e il 15.6.2009, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, rispettivamente, il 13.6.2019 e il 15.6.2019, ed il primo atto interruttivo sarebbe stato la diffida di rimborso dei buoni inviata a mezzo pec dal legale dell'opposta il 26.1.2023, vale a dire oltre la scadenza del termine prescrizionale.

La opposta, T.A., costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo non maturata la prescrizione. Ha dedotto, in sintesi: a) la mancanza assoluta sui buoni delle indicazioni sulla loro tipologia, appartenenza, numero di serie, scadenza, di prescrizione, caratteristiche, condizioni di rimborsabilità; b) l'omessa consegna alla resistente del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico), obbligatoria nei confronti di soggetto-consumatore; ciò avrebbe determinato, in sostanza, una lesione e compromissione del diritto del risparmiatore, che non sarebbe stato messo in grado di conoscere con esattezza e precisione il tipo di operazione ed investimento che andava ad effettuare, deducendo da ciò che non sarebbe decorsa la prescrizione, ai sensi dell'art.2935 c.c., per una causa giuridica precisa e cioè l'omessa consegna del F.I.A. da parte di P.I. spa; in ogni caso, la prescrizione dovrebbe intendersi sospesa, ex art.2941 c.c., a cagione proprio del contegno omissivo della opponente in ordine ad atto dovuto, potendosi pure profilare dolo della stessa.

Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione di P.I. spa.

Avverso la sentenza ha proposto appello la T.A., chiedendone l'integrale riforma per violazione e falsa applicazione delle norme di legge e, in particolare, del D.M. 19.12.2000, del D.M. 8.10.1998 e degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., ribadendo che: 1) sui BFP oggetto di causa non veniva riportata alcuna dicitura, a stampa o apposta con timbri, né tantomeno in alcun altro modo leggibile e/o comprensibile, circa, in particolare, la tipologia, la serie di



appartenenza, la durata, il termine di scadenza, limitandosi, P.I. spa ad indicare, sui medesimi buoni, solamente l'importo investito, la data di sottoscrizione e i beneficiari, e omettendo la consegna del F.I.A., risultando così inadempiente in ordine a tutti gli ulteriori oneri informativi e di trasparenza sulla stessa incumbenti; 2) tali obblighi di informazione e comunicazione alla clientela non potevano ritenersi assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni: infatti, l'art. 6 del D.M. 6.10.04 non prevede che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa gravanti vengano assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del F.I.A; la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale non è dunque elemento, né necessario, né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su P.I. spa atteso che, proprio in virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19.12.2000 e DM 6.10.04) potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del FIA; 3) tale condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c; 4) in conclusione, il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere dalla comunicazione che l'ufficio postale ha dato circa la durata dei buoni, non essendosi pertanto consumato; 5) a ciò conseguirebbe l'obbligo per P.I. spa di provvedere al rimborso degli importi riportati nei BFP e/o al risarcimento del danno, sia in ordine alla sorte capitale che in ordine agli interessi.

Ebbene, i motivi di appello non possono trovare accoglimento.

Non sfugge al giudicante che sulla questione all'esame si sono formati contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

Un primo orientamento (sentenze della Corte d'Appello di Salerno n. 302/2023, del Tribunale di Napoli n. 11539/2023 e dello stesso Tribunale di Salerno n. 1982/2024, in persona di altro Giudice) esclude che il mancato assolvimento, da parte di P.I. Spa, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga eccepita la non



rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa “in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società”. A tal riguardo si sostiene che “i decreti ministeriali regolanti l’emissione di una specifica serie dei buoni postali” vengono “pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati”, ad essi, che “dettano la disciplina normativa fondamentale”, occorre, pertanto, fare riferimento «per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “P.I. spa”, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori». In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP, “mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti” e la condotta omissiva di P.I. pa circa la consegna del FIA.

Pertanto, ad avviso dei sostenitori di questa tesi, l’obbligo ex artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000 gravante su P.I. Spa degraderebbe a “mero onere”, la cui “inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze”, facendo ricadere, poi, «sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione».

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (App. Cagliari – Sez. Distaccata Sassari, sentenza n. 136 del 27/4/2023; Trib. Parma, ordinanza 702 ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ordinanza 702 ter c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sentenza n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ordinanze 702 ter c.p.c. del 17 e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sentenza n. 5589 del 30/5/2024; Trib. Roma, sentenza n. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro,



sentenza n. 2377 del 06/12/2024), la condotta inadempiente di P.I. spa, che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c. In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (App. Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l’inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizione ... - genera responsabilità per inadempimento”.

Sicché, per tale indirizzo, la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché «i BFP non contengono normalmente né l’indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato».

Altro orientamento interpretativo, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore “non implicherebbe alcuna responsabilità” di P.I. spa, “bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria



decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (così: App. Napoli, sentenza n. 3719 del 24/9/2024; Giud. Pace Lanciano, sentenza n. 80 del 24/4/2024; Trib. Salerno, sentenza n. 5383 del 12/11/2024, in persona di altro Giudice). Si afferma, infatti, che, seppure *“sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”*, un siffatto onere è possibile assolvere solo se *“l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “funzionali a mettere il sottoscrittore risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione”* gli *“obblighi di trasparenza e di pubblicità”*, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di P.I. Spa anche a tutela del *“valore costituzionale del risparmio”* (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, *“alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del 18/11/2022”*, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi *«più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”»*, assumendo, quindi, interesse *“soprattutto per soggetti con un reddito mediobasso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”*, per cui la relativa disciplina opera *“un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, co. I, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”*.

Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di P.I. Spa all'obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla *«loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, l'ignoranza del *dies a quo* a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo»*.



Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.

Ora, v’è da dire che, a fronte di questi orientamenti dei giudici di merito, la Corte di Cassazione, da ultimo, si è così pronunciata (cfr. ord. 20.12.2024, n. 33631): *“Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza.*

Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c.

A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).

I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).



Va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così, ex multis, Cass., n. 6747/2014).

In base all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 D.Lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Ulteriore disciplina si rinviene nell'art. 10, comma 2, D.Lgs. cit.

Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ch , anzi, come di recente   stato osservato, "la natura giuridica delle P.I. Spa come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneit  dei buoni fruttiferi negoziati dalle P.I. Spa rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario". Ed ancora   stato definitivamente chiarito che, bench  facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina   improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).

Ragione questa per cui non   revocabile in dubbio che la disciplina dei



buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmiatore del sottoscrittore.

E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).

Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).

In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)".

Ora, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., 28 luglio 2023; Cass. n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato proprio la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP in relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni "dalla



data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”.

In sintesi: non sussistono obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore; è operante, rispetto ai BFP, il meccanismo dell'integrazione contrattuale con le previsioni, in particolare, dei decreti ministeriali che regolano l'emissione di una specifica serie di BFP; questi decreti ministeriali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati.

Pertanto, grava sui sottoscrittori un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati e che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza.

Si tratta di informazioni che possono essere facilmente ricavate dai decreti ministeriali che hanno regolato l'emissione dei buoni, oltre che dalla consultazione dei siti di C.D. e P. S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di P.I. S.p.a..



In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di "P.I. S.p.a.", che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

Va, poi, evidenziato come per quanto l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, siano finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, in adempimento degli obblighi informativi, dalla loro osservanza non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ed invero, appare essere sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che dal generale principio della conoscenza della norma.

Pertanto, la mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale e visionando gli avvisi affissi nei locali delle PI. Spa o anche semplicemente richiedendo informazioni in un qualsiasi ufficio postale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore.



Nella specie, i buoni per cui è causa presentano sul fronte l'intelligibile timbro "A Termine" oltre, come osservato correttamente dal Giudice di prime cure, all'indicazione della serie "AA4" seppur scritta a penna; si tratta di una serie istituita con DM 18.4.2002, che prevede, al compimento del 7° anno, un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali); alla scadenza del 7° anno i titoli diventavano infruttiferi e il relativo diritto di credito si prescrive decorso il successivo decennio.

Dunque, nella specie, la prescrizione si è compiuta il 14/16 giugno 2019, e l'appellante non ha fornito la prova dell'interruzione di tale termine di prescrizione.

Ne consegue che le doglianze non sono fondate, avendo il giudice *a quo* correttamente applicato i principi in materia nonché la prescrizione decennale in rapporto alla scadenza dei buoni postali.

Sulla scorta di queste ragioni, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese, restano interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.

Si dichiara comunque che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* dpr 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater* dpr 115/2002.



Sentenza n. 726/2025 pubbl. il 02/07/2025

RG n. 2820/2024

Verbale di prima udienza n. cronol. 2334/2025 del 02/07/2025

Così deciso in Pescara, 2.7.2025

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

